

Webinar gratuito “La gestione della crisi e dei flussi finanziari”: secondo incontro sulla gestione del credito nel RESTART – martedì 21 APRILE – ore 11:00

scritto da Maria Rosaria Zappile | Aprile 17, 2020



Facciamo riferimento all'evento di apertura del webinar “La gestione della crisi e dei flussi finanziari”, per informarvi che, il prossimo martedì, 21 aprile, dalle ore 11.00, si terrà il secondo incontro sul tema **COVID19 – La gestione del credito nel RESTART**.

Durante l'emergenza COVID19 è tanto difficile quanto necessario gestire in modo corretto i propri rapporti commerciali. Annullamento di ordini, ritardi, fermo produttivo sono la quotidianità; la maggiore criticità, in ogni caso appare relativa alla liquidità e alla gestione dei pagamenti. Questi i temi che si approfondiranno

Programma

- Come sta cambiando la gestione del credito nel COVID19
- Business Interruption
- La Resilienza nel credito
- La Business Continuity nel credito
- La Gestione Operativa del ciclo Attivo

Relatori:

Girolamo Lafiosca – Responsabile Divisione Crediti ASSITECA

Pasquale Monaco – Senior Consultant Credit Management ASSITECA

- Forza maggiore e gestione degli ordini in corso
- Forza maggiore e pagamenti
- Tutelare i pagamenti in via stragiudiziale: cosa scrivere a chi non ci paga?
- Gestire il contenzioso al tempo del COVID19: focus Italia e estero

Relatore:

Avv. Giovanni Montanaro – Studio Roedl & Partners

Destinatari: Direttori Generali / Credit Manager / Direttori Amministrativi e Finanzia.

Per partecipare, occorre registrarsi al seguente link

<https://register.gotowebinar.com/register/2668174278287259405?source=mailing>

AUTOTRASPORTO – pubblicazione valori indicativi di riferimento imprese autotrasporto c/terzi – marzo 2020

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato,

sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a **marzo 2020**.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-04/costo%20GASOLIO%20Marzo%202020.pdf>

Emergenza COVID-19/TRASPORTI Sospensione divieti di circolazione. Aggiornamento

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



Il MIT, con decreto del 15 aprile 2020, n. 164, ha previsto una nuova sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, che potranno viaggiare sulle strade extraurbane. Resta ancora valida, e lo sarà fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

La sospensione dettata dall'emergenza sanitaria in atto e riguarda:

- domenica 19 aprile;
- sabato 25 aprile;
- domenica 26 aprile;
- venerdì 1° maggio;
- domenica 3 maggio.

Allegato

[DM MIT 15.04.2020 n. 164 – SOSPENSIONE CALENDARIO DIVIETI 2020](#)

Emergenza Covid-19: Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro: circolare INAIL n. 13/2020 e Faq

scritto da Francesco Cotini | Aprile 17, 2020



Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 7 aprile, con la quale si comunicava che l'Inail con la circolare n.13/2020, aveva fornito tra l'altro le prime indicazioni in relazione alla tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da coronavirus (SARS – CoV-2), Vi informiamo che l'Istituto ha

pubblicato alcune Faq, che si riportano in allegato, con le quali vengono fornite risposte alle domande più frequenti relative all'accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul territorio nazionale nella fase di emergenza.

Per completezza trasmettiamo nuovamente in allegato anche circolare Inail n.13/2020.

Allegati

[inail-faq-coronavirus-2](#)

[circolare](#)

Emergenza COVID-19/ TRASPORTI ECCEZIONALI: Estensione di validità autorizzazioni ex art. 103 comma 2 DL 18/2020

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



L'Anas, con un comunicato del 17.04.2020 (pubblicato sul suo sito internet), ha reso noto che sulla base dell'art. 103, comma 2, del DL 18/2020, **i soggetti in possesso di**

autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza compresa tra 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, possono avvalersi dell'estensione di validità fino al 15 giugno 2020.

La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto amministrativo è definitivamente estinto.

Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono il normale iter e solo successivamente, se previsto, potranno beneficiare della proroga della validità.

I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell'estensione di validità fino al 15 giugno 2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga (concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, non considerando però il periodo di estensione).

Le autorizzazioni con massa maggiore di 180 tonnellate rilasciate prima del 1° dicembre 2019 potranno beneficiare dell'estensione di validità, presentando una specifica richiesta tramite PEC alla Struttura Territoriale che ha rilasciato l'autorizzazione e che provvederà all'emissione di un documento integrativo.

Allegato

[COMUNICATO ANAS PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONI 17.04.2020](#)

Emergenza COVID-19/ AUTOTRASPORTO: presentazione domande di rimborso pedaggi autostradali per il 2019. Prenotazioni dal 20 al 27 aprile p.v.

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



Il Comitato Centrale Albo degli autotrasportatori-MIT, con la delibera del 1° aprile 2020, n. 1 (GU n. 100 del 16.04.2020), ha disposto **l'avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali per l'anno 2019**, data "l'eccezionalità della situazione attuale che richiede l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti" dalle imprese.

Da sottolineare che la presentazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate non costituisce titolo per la corresponsione del rimborso; infatti, la delibera è esclusivamente finalizzata a comprimere i tempi di definizione del procedimento e, pertanto, l'accettazione della domanda medesima, la definizione dei relativi criteri di

ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi è soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità da parte degli organi di controllo e della relativa pubblicazione nella GU, nonché all'emanazione delle conseguenti delibere di attuazione.

Con la delibera si dà, pertanto, **avvio alla sola Fase 1 – prenotazione della domanda** – che può essere **effettuata dai soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell'anno 2019 risultavano come:**

1. a) imprese, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
2. b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
3. c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;
4. d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all'art. 32 della 298/1974;
5. e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione Europea, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo

nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Qualora i richiedenti, che hanno prenotato la domanda, hanno utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

Per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è necessario utilizzare, a pena di irricevibilità, l'applicativo "PEDAGGI" presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (<https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>)

E' necessario dapprima registrarsi allo stesso Portale (<https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>)

Per utilizzare l'applicativo **PEDAGGI** è utile consultare il manuale utente (allegato)

Riassumendo, il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui si articola in due fasi:

fase 1- prenotazione della domanda, dalle ore 9.00 del 20

aprile 2020 fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili.

fase 2 –inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda

Sarà possibile l'accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito domanda entro i termini perentori previsti dalla fase 1

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento:

- numero verde 800232323
- mail: vittorio.giorgi@mit.gov.it o in alternativa assistenza.albo@mit.gov.it

Allegati

[GPEW_Manuale Utente Impresa PEDAGGI 2020](#)

[Delibera CC Albo MIT 10.04.2020, n. 1- pedaggi emergenza sanitaria](#)

**Emergenza COVID-19/CONTRATTI
DI SVILUPPO priorità ai
programmi d'investimento per**

la produzione di dispositivi sanitari e materiale biomedicale

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



Informiamo che, il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha emanato una direttiva con la quale stabilisce che i 400 milioni di euro stanziati dal decreto cd Cura Italia per i **Contratti di sviluppo** vengano destinati al **finanziamento di programmi strategici e innovativi sul territorio, con priorità agli investimenti per la produzione di dispositivi sanitari e di materiale biomedicale** funzionali a fronteggiare l'emergenza causata dal **Covid-19**.

Queste risorse si aggiungono ai 200 milioni di euro già previsti nella legge di bilancio, per un ammontare complessivo di **600 milioni** di euro.

In particolare, le risorse destinate allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo e degli Accordi di programma, gestiti da Invitalia, sono così ripartite:

- **200 milioni di euro per le nuove domande** relative allo sviluppo del **settore biomedicale e della telemedicina**, con particolare riferimento a quelle connesse al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché **tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie**;
- **100 milioni di euro per le nuove domande** relative allo sviluppo della **green economy, alla tutela ambientale o**

con rilevante impatto ambientale, attinenti alla trasformazione tecnologica di prodotti e processi produttivi in ottica di sostenibilità ambientale e di economia circolare;

- **300 milioni di euro per le domande presentate a Invitalia**, precedentemente all'emanazione della direttiva.

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, la direttiva del Ministro Patuanelli autorizza Invitalia a dare **priorità alla valutazione delle domande riguardanti gli investimenti per la produzione di dispositivi sanitari e materiale biomedicale**, funzionali anche a supportare la ripresa economica e sociale del nostro Paese.

Allegato

[Direttiva-ministeriale-15-aprile-2020 contratti di sviluppo](#)

**Emergenza COVID-19/CREDITO:
Fondo di Garanzia per le PMI
– Avvio dell'operatività
della misura prevista per i
finanziamenti fino a 25.000**

euro

scritto da Marcella Villano | Aprile 17, 2020



In riferimento alle nostre precedenti news su quanto in oggetto, alleghiamo la circolare del Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, Mediocredito Centrale, con la quale si comunica **l'avvio dell'operatività della misura prevista per i finanziamenti fino a 25.000 euro** (art. 13, comma 1, lettera m) del DL 23/20, cosiddetto DL Liquidità.

Ricordiamo che sono ammissibili alla garanzia del fondo **con copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19, aventi le seguenti caratteristiche:

- inizio del rimborso non prima di 24 mesi;
- durata fino a 72 mesi;
- l'importo non supera il 25% dei ricavi del beneficiario, quale risulta dall'ultimo bilancio depositato o in assenza da altri indicatori, **sino a una soglia di 25 000 euro**. Tale importo è considerato per impresa, la quale può anche ripartire la cifra su più finanziamenti e su più banche, ma mai superarlo. Resta comunque ferma la possibilità per l'impresa di chiedere ulteriori garanzie con copertura inferiore al 100%, avvalendosi delle altre forme di copertura consentite dalla normativa che disciplina l'intervento del Fondo, e comunque nei limiti previsti da quelle stesse forme di copertura e dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti.

Per questi finanziamenti il richiedente (banca o confidi) applica **un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio di garanzia nel caso della riassicurazione**, che copre **i soli costi di istruttoria e di gestione**

dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore a un tasso specificato alla lettera m) dell'art. 13.

In queste ipotesi, l'intervento del Fondo è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, previa verifica formale del rispetto dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo.

Il modulo semplificato per la presentazione delle richieste di agevolazione da parte delle imprese alle banche o ai confidi è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it e allegato alla presente news, unitamente alla guida operativa predisposta dal Gestore del Fondo.

Allegati

[Guida operativa lettera m \(1\)](#)

[Allegato-4-bis \(2\)](#)

[20200416_Circolare-N.10-2020 modulo di accesso fondo di garanzia \(1\)](#)

Emergenza Covid-19: Anticipazione bancaria e modelli per assegno ordinario

scritto da Francesco Cotini | Aprile 17, 2020



Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema del 31 marzo e del 10 aprile u.s., Vi informiamo che ieri 16

aprile 2020, l'ABI ha pubblicato una circolare contenente indicazioni di carattere operativo in merito alla Convenzione sull'anticipazione sociale in favore dei lavoratori beneficiari di trattamenti di sostegno a reddito per covid 19.

Tra i vari chiarimenti forniti agli associati per procedere al riconoscimento dell'acconto, ha precisato che per l'anticipazione dell'assegno ordinario per covid 19 erogato dal Fis o dai Fondi di solidarietà bilaterali si utilizzano i modelli di domanda di cui agli allegati A della convenzione.

Per quanto poi concerne la predisposizione della modulistica sulle anticipazioni dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di riduzione dell'orario di lavoro, l'ABI sta provvedendo ad assicurare in primo luogo la piena operatività dell'anticipazione bancaria alle ipotesi di sospensione totale dell'attività lavorativa per poi procedere con le ipotesi di riduzione del lavoro.

Emergenza Covid-19: Proroga al 3 maggio p.v. della fruizione del congedo Covid – 19 ex art. 23 D.L. 18/2020 in conseguenza del DPCM 10 aprile 2020 – messaggio INPS

n. 1648/2020

scritto da Francesco Cotini | Aprile 17, 2020



Come noto l'art. 23 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi, di fruire di un congedo di 15 giorni a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020.

Con DPCM 1° aprile 2020, tale termine veniva prorogato al 13 aprile 2020 (cfr. nostra informativa dello scorso 8 aprile).

Alla luce delle recenti disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, che prevede tra l'altro la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sino al **prossimo 3 maggio**, l'INPS con messaggio n. 1648/2020, in allegato, rende noto che sono prorogati fino a tale data anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo Covid-19.

Allegato

[Messaggio numero 1648 del 16-04-2020](#)